

Per volontà dei sindacati scuola della tripla, ossia della CGIL (gli altri due non hanno altra funzione che quella di ubbidire), e quindi del partito comunista italiano, la soppressione dell'Istituto Kirner è stata decisa da un pezzo. Come mai il partito comunista ha avuto interesse a far dichiarare inutile un Ente, che da più di 70 anni, ma soprattutto nell'ultimo decennio, ha assistito, con criteri di imparzialità e di onestà quasi incredibili nella Italia d'oggi, centinaia di migliaia di colleghi che ad esso si sono rivolti in casi di bisogno più o meno gravi, senza usufruire di alcun contributo ministeriale e chiudendo i propri bilanci annuali in attivo?

Le ragioni sono, in primo luogo, di natura politica, come dimostra il colore dei quotidiani che hanno affiancato la ignobile campagna difamatoria dei giornalisti del sindacato scuola della tripla: « Il Messaggero » e « L'Unità » di Roma, « La Stampa » di Torino, « Il Giorno » e « La Notte » di Milano.

Ma c'è una seconda ragione, forse più importante: la brama di far passare alle regioni (in maggioranza governate da coalizioni di sinistra) i circa 20 miliardi di attivo, accantonati come riserva per il premio « uscita » ai colleghi e per altre voci di varia natura, per legge versati non alle banche, ma alla Cassa Depositi e Prestiti, con evidente vantaggio per il bilancio statale. La riprova di quanto asseriamo sta nel fatto che, dal 1 aprile 1979, la quota associativa è stata aumentata da L. 2.171 a L. 5.400, senza che l'Istituto fosse informato e nella certezza che il bilancio 1979, già preventivamente compilato, non avrebbe potuto tenerne conto. Conseguenza: altri 11 miliardi da aggiungere ai 20 di cui sopra e al valore attuale del palazzo di proprietà dell'Ente (6 miliardi), tutto patrimonio dei professori, da far passare con molta disinvoltura (per non usare altro termine più appropriato) ad amministrazioni estranee al personale docente.

Tuttavia, dato che le consuete lungaggini burocratiche — e soprattutto il desiderio di far aumentare più che sia possibile la somma da sottrarre dalle nostre tasche — prolungheranno di qualche mese la vita dell'« inutile » Istituto, consigliamo i colleghi che si trovano nelle condizioni di poter avanzare domanda per pratiche di sovvenzione per sé o per i propri familiari, di farlo al più presto, compilando diligentemente i moduli, accludendo tutta la documentazione possibile e inviando i plichi, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: « Istituto Nazionale Giuseppe Kirner - Via Ippolito Nievo 35 - 00153 ROMA ». Poiché contemporaneamente corre l'obbligo di rivolgersi anche alla Regione, ricordiamo che per il Kirner sono sufficienti i documenti in copia fotostatica, meno il modulo firmato dal richiedente e controfirmato dal Preside. Tutte le domande regolarmente compilate e inviate all'Istituto (fa fede la data del timbro postale) fino al giorno anteriore alla deliberazione ufficiale della sua soppressione, saranno, in un modo o nell'altro, istruite ed evase.

Nel prossimo numero ci occuperemo brevemente della nascente « Associazione volontaria ».

Paride De Bella

I colleghi comunque interessati a pratiche Kirner potranno rivolgersi direttamente alla segreteria nazionale del Sindacato Sociale Scuola-Ufficio Kirner. Si ricorda che il Sindacato Sociale Scuola ha un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'Istituto Kirner: siamo quindi in condizione di poter fornire i chiarimenti indispensabili ad evitare errori e, qualche volta, attese inutili.

I colleghi iscritti al Sindacato Sociale Scuola, che sono stati trasferiti in altro Istituto, sono pregati di comunicare alle rispettive segreterie provinciali la nuova sede e la nuova scuola.

F. P.

Sciopero generale: NO

IL SINDACATO SOCIALE SCUOLA, in adesione alle decisioni del C.U.S.I., non ha partecipato allo sciopero generale del 15 gennaio. Pubblichiamo qui di seguito l'o.d.g. nel quale il Consiglio Direttivo del C.U.S.I. ha spiegato e motivato il NO.

Il Consiglio Direttivo del C.U.S.I., preso in esame il programmato SCIOPERO GENERALE del 15 prossimo deliberato dalla tripla sindacale,

CONSTATATO

— il falso (dichiarato) scopo della protesta per « la mancata accettazione delle richieste sindacali in materia fiscale, energetica, tariffaria, edilizia » ed occupazionale;

— gli anodini (per ora) incontri confindustria-sindacati mascherati dal trasparente velo di un pseudo accordo « per l'energia » (incontri apparentemente interrotti il 9 gennaio);

— il vero (dichiarato) scopo della ricerca di « un terreno di intesa che crei il consenso attorno ad una dirigenza politica efficace e severa »;

RILEVATO

— che il « falso » (una « protesta » che arriva a provvedimenti già varati dal Governo);

— che il « anodino » (un dialogo non casualmente sincronizzato con il già da tempo programmato sciopero generale e del quale la « energia » non ne è certamente il cemento);

— che il « vero » (la ricerca di un « interlocutore politicamente valido » per la c.d. « unità nazionale »); si incontrano e si integrano nel dichiarato fine politico di consolidamento del regime, di un regime di violenza e di caos politico ed economico;

CONSIDERATO

— che la classe politica al potere (dai liberali ai comunisti) è ormai posta con le spalle al muro da problemi (per essa classe politica) irrisolvibili, quali: scandali, ordine pubblico, inflazione, energia, disoccupazione;

— che l'attuale crisi italiana (crisi integrale) non è addebitabile al « quadro politico » del momento ma al regime classista « modello '20 » imposto all'Italia entro il quale i quadri politici (imbelli e mafiosi) si susseguono inutilmente da oltre un trentennio;

DICHIARA

di non aderire allo sciopero generale deciso dalle confederazioni sindacali della tripla per il giorno 15, sciopero diretto a sostenere un disegno politico comun-que classista ed integralmente estraneo al SINDACALISMO SOCIALE che nei presupposti della « impresa proprietaria (l'impresa-comunità) », nel contesto di una « economia sociale di mercato », riconosce le insostituibili premesse per avviare a soluzione i condizionanti problemi politici sociali ed economici italiani.

Roma, 12 gennaio 1980.

Educazione tecnica

Circolare n. 309 del 19-12-1979

Sulla G. U. n. 308 del 21-11-1979 è stata pubblicata la legge 8 novembre 1979, n. 566 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 6 settembre 1979, n. 634 recante, fra l'altro, disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media.

Poiché la citata legge di conversione ha introdotto significative innovazioni al sistema normativo finora in vigore riguardante l'insegnamento di detta disciplina — compresi i criteri per la costituzione delle cattedre o posti orario — si ritiene necessario impartire le istruzioni che seguono, distinguendo la situazione dell'anno scolastico in corso da quella stabilita a partire dall'anno scolastico 1980-81.

1) Situazione decorrente dall'anno scolastico 1980-81.

L'art. 1 della citata legge di conversione n. 566 ha fatto venir meno la disposizione del decreto legge n. 434 riguardante le previste possibilità di utilizzazione, secondo le modalità di cui all'art. 4, comma IV e V della legge 16 giugno 1977, n. 348, dei docenti in argomento nominati in ruolo come soprannumerari, nonché la disposizione che, interpretando autenticamente il penultimo comma dell'art. 4 della legge 16-6-1977, n. 348, consentiva un assorbimento del personale predetto nell'ambito delle singole scuole di titolarità.

La nuova disciplina, introdotta con la citata legge n. 566, stabilisce, correlativamente, con norma inderogabile, che a partire dall'anno scolastico 1980-81, l'insegnamento di educazione tecnica nella scuola media viene impartito per gruppi di allievi da costituirsi nell'ambito della classe o di classi corrispondenti funzionanti nella medesima scuola. La composizione di tali gruppi — che avranno una consistenza numerica da 10 a 15 secondo criteri che le SS.LL., sentita la Commissione di cui all'art. 24 legge 463/1978, vorranno tempestivamente individuare al fine di rispettare il limite provinciale dell'organico al 31-3-1978 di cui appresso si dirà — sarà curata, all'inizio di ciascun anno scolastico, dal collegio dei docenti sulla base della proposta dei Consigli di classe, i quali terranno conto delle attività e degli interessi degli allievi al dichiarato fine di realizzare una pluralità di interventi e nella direzione, quindi, di una maggiore individualizzazione di questo insegnamento.

L'annuale ordinanza, da emanare, sentito il Ministro del Tesoro, riguardante i criteri per la costituzione delle cattedre e dei posti, fornirà più compiute istruzioni in ordine ai particolari criteri da segui-

re per la costituzione delle cattedre di educazione tecnica, le quali, per dirette disposizioni della già citata legge n. 566, saranno formate sulla base del numero dei gruppi degli allievi costituiti come sopra specificato (1 cattedra ogni 6 gruppi). L'utilizzazione dei docenti che dovessero, eventualmente, risultare in soprannumero rispetto all'organico così costituito avverrà secondo criteri generali previsti per i docenti soprannumerati.

Si sottolineano le significative disposizioni di carattere transitorio contenute nella legge n. 566 riguardanti, rispettivamente, il divieto di superare, negli anni scolastici 1979-80, 1980-81 e 1981-82, la consistenza organica delle cattedre di educazione tecnica, in ciascuna provincia, al 31 marzo 1978 ed il divieto di conferire, nei medesimi anni scolastici, nuovi incarichi di insegnamento.

In ordine al primo divieto si chia-

C.U.S.I.

I lavoratori della sanità, dei trasporti, dei telefoni di Stato, metalmeccanici, e i disoccupati, che desiderino iscriversi ai rispettivi Sindacati Sociali aderenti al C.U.S.I., possono rivolgersi anche alle sedi provinciali del Sindacato Sociale Scuola

risce che esso assumerà particolare rilevanza negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82, anni di prima applicazione dei nuovi criteri di formazione delle cattedre basati sui gruppi di allievi ed inciderà, ovviamente, sulla consistenza numerica dei gruppi stessi. Per l'anno scolastico in corso, invece, essendo l'organico stabilito secondo il criterio indicato dal comma dell'art. 4 della citata legge n. 348 (una cattedra ogni due corsi), non dovrebbero sorgere particolari problemi in ordine all'osservanza di detto divieto.

Si chiarisce, tenendo conto di quesiti intervenuti, che rimane ovviamente ferma la possibilità di effettuare le nomine in soprannumero previste dall'art. 4 del D.L. n. 434 in quanto detta norma non ha

(continua a pag. 2)

SCUOLA: VIOLENZA E IGNAVIA

Su proposta del ministro della P.I. on. Salvatore Valitutti, il Consiglio dei Ministri ha approvato in questi giorni un disegno di legge recante norme e sanzioni disciplinari per bloccare la nuova ondata di violenza nelle istituzioni scolastiche e nei pressi di queste. Il disegno di legge in questione regola anche l'accesso negli edifici universitari, che viene limitato ai soli studenti, al personale docente e non docente che opera nelle Università e a quelle organizzazioni che svolgono attività culturali, sociali e civili per le quali soltanto lo Stato, le Regioni, gli Enti locali e gli Enti pubblici nazionali possono chiedere l'autorizzazione assumendone le responsabilità.

Per quanto concerne la prima parte del d.d.l., cioè i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti delle scuole medie, che consistono sempre nella sospensione dalle lezioni, si dispone che essi

siano adottati entro cinque giorni dal verificarsi degli episodi di violenza, dagli organi deputati a questo compito dal D.P.R. 416/74 e successive modificazioni. E' previsto anche l'intervento del Provveditore agli Studi e del Ministro in caso d'inerzia degli organi competenti. Inoltre potrà essere disposta la sospensione cautelare dalle lezioni per un periodo della durata massima di un anno scolastico nei casi di studenti sottoposti ad azione penale.

Di fronte ad un inasprimento di sanzioni disciplinari contro il mondo della scuola, non possiamo esimerci dall'esprimere un giudizio di ulteriore condanna del regime politico che ha prodotto lo stato di attuale violenza a causa delle sue contraddizioni, degli scandali e delle storture. La prova più recente dell'immagine dell'attuale regime politico è data dalla decisione del governo di inasprire le sanzioni di-

disciplinari, nel momento in cui, per esempio, la televisione di Stato, nei suoi giornali ufficiali annuncia che il giorno 15 gennaio le scuole rimarranno chiuse a causa dello sciopero proclamato dai sindacati confederali, al quale « hanno aderito anche gli studenti medi ». Risultato: gli studenti non si sono recati a scuola, per farsi incolonnare nelle file del corteo di Lama e compagni. Siamo seri! I governanti di questa Italia non chiedono a noi docenti di essere severi con i giovani, mentre li educano vigliaccamente (con tutti gli strumenti a loro disposizione) all'etica « dei diritti », mentre ne fiaccano lo spirito di responsabilità. Saremo severi nei loro confronti, per averci ridotto ad oggetto di umiliazione costante, per la nostra dignità offesa in ogni atto legislativo mirante a demolire con la « vecchia scuola » ogni volontà di ricostruzione, per essere stati incapaci di

chiederci di lavorare per la costruzione di una società nazionale più seria e più dignitosa.

Ci chiedono di « intervenire ». Quante volte i nostri interventi sono stati vanificati dai loro « interventi »?

Ma il nostro giudizio è ancora più radicale perché nasce dalla constatazione della profonda crisi che ha investito l'attuale classe politica, che è ridotta a chiamare i presidi, i docenti e gli organi collegiali ad assumere responsabilità, che sono proprie della magistratura e della polizia, cui spetta il compito di intervenire fuori dagli Istituti scolastici.

I provvedimenti di legge potranno essere draconiani, ma la frattura che esiste fra « Paese reale » e « Paese legale » non consentirà che essi diventino operanti.

F. P.

TRASFERIMENTI - PASSAGGI - ASSEGNAZIONI

O.M. 9 GENNAIO 1980 - TRASFERIMENTI, PASSAGGI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEI DOCENTI DI RUOLO DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 1980-1981.

16 febbraio - Termine ultimo per la presentazione — per via gerarchica — delle domande redatte in carta libera secondo gli allegati Mod. C1 per i trasferimenti e Mod. C2 per i passaggi di cattedra.

15 marzo - Termine ultimo per la rinuncia al trasferimento e/o al passaggio.

15 aprile - Termine ultimo entro il quale i capi di istituto trasmetteranno ai Provveditorati copie delle graduatorie dei docenti soprannumerari (art. 36 O.M. 11-XII-1978) unitamente agli eventuali reclami prodotti dagli interessati.

30 aprile - Pubblicazione all'albo dei provveditorati di tutte le cattedre e i posti orario disponibili in ciascuna scuola media ai fini dei trasferimenti e dei passaggi.

31 maggio - Pubblicazione agli albi dei provveditorati dei trasferimenti e dei passaggi e decorrenza dei termini per la presentazione dei ricorsi al Ministero tramite provveditorati.

10 luglio - Termine ultimo per la rinuncia all'assegnazione provvisoria.

— Si rammenta che il tempo a disposizione degli interessati a presentare un eventuale motivato reclamo contro l'erronea attribuzione del punteggio (comunicato dal provveditorato alle singole scuole) è di giorni cinque.

— I soli insegnanti che non hanno chiesto il trasferimento ed interessati a chiedere l'assegnazione provvisoria per gravi motivi dovranno presentare domanda nel termine che sarà stabilito con apposita circolare del Ministero.

NORME PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA

— Entro venti giorni dai passaggi disposti dal ministero della P.I. (ai sensi dell'art. 16 della legge n. 88/1976) i provveditori pubblicheranno i trasferimenti con l'avvertenza che è ammesso entro 30 giorni ricorso al Ministero.

— Le domande di assegnazione provvisoria vanno indirizzate al Provveditore agli Studi della provincia nella quale rientrano le sedi richieste entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dei trasferimenti dei docenti di ruolo di E.F. all'albo dei provveditorati delle province di residenza degli interessati.

O.M. 3 GENNAIO 1980 - TRASFERIMENTI, PASSAGGI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DIRETTIVO DI RUOLO DELLE SCUOLE E ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO E ARTISTICA NONCHE' DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO E ARTISTICA E PASSAGGI AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 30-3-1976 N. 88 DEI DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA PER L'A.S. 1980-1981.

PERSONALE DOCENTE

4 febbraio - Termine ultimo per la presentazione — per via gerarchica delle domande in carta semplice di trasferimento e/o di passaggio corredate dalle apposite schede.

31 marzo - Termine ultimo per la rinuncia al trasferimento e/o passaggio.

PERSONALE DIRETTIVO

9 febbraio - Termine ultimo per la presentazione per via gerarchica delle domande (redatte in carta semplice) di trasferimento e/o di passaggio corredate dalle apposite schede.

31 marzo - Termine ultimo per la rinuncia al trasferimento o al passaggio.

Le domande di assegnazione provvisoria per tutto il personale (direttivo e docente) dovranno essere presentate al provveditore agli studi nella cui circoscrizione rientrano le sedi richieste entro il termine che sarà stabilito dal Ministero con apposita circolare.

NORME PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA

15 febbraio - Termine ultimo per rinnovare senza limite di numero le preferenze delle sedi e delle cattedre di scuole ed istituti espresse ai fini del passaggio di cui all'art. 16 della legge n. 88/76.

28 febbraio - Termine ultimo per la presentazione della domanda di rinuncia al passaggio (art. 16 legge n. 88/1976) con la conseguente conferma nella scuola media.

Le domande di assegnazione provvisoria dovranno essere presentate entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti all'albo del provveditorato della provincia di residenza degli interessati al provveditorato nella cui circoscrizione rientrano le sedi richieste.

Assegnazione definitiva di sede

Ex articolo 13 Legge 463-1978

D.M. 14 GENNAIO 1980 RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI SEDE AI BENEFICIARI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 463/1978.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
Per la Pubblica Istruzione

VEDUTA la legge 9 agosto 1978, n. 463, e, in particolare, l'art. 13 - commi 13, 16 e 17, VEDUTA la circolare n. 14 (prot. n. 13530/240/PD Gab.), in data 19-1-1979 con la quale sono state impartite istruzioni per l'attuazione del citato art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e, in particolare, delle norme contenute nei commi 13 e 16;

DECRETA

Art. 1
(Competenza e procedure per l'assegnazione della sede)

L'assegnazione della sede agli insegnanti immessi nei ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, in applicazione dell'art. 13 - commi 13 e 16 - della legge 9 agosto 1978, n. 463, è disposta dai provveditori agli studi, limitatamente alle classi di concorso per le quali siano state esaurite in tutto il territorio nazionale le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al 7° comma del medesimo articolo.

Per il personale docente ed assistente dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti l'assegnazione della sede è disposta secondo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli successivi, fatte salve peraltro le speciali modalità che sono stabilite per detto personale dall'art. 4.

Ai sensi dell'art. 9 - secondo comma - della circolare n. 14 del 19 gennaio 1979, citata nelle premesse, il Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale Idonei ed abilitati - avrà cura di comunicare ai provveditori agli studi l'avvenuto esaurimento delle graduatorie provinciali predette a mano a mano che ne sarà venuta a conoscenza, e comunque, di norma, entro il 30 giugno di ciascun anno.

Le operazioni di assegnazione della sede hanno inizio dall'anno scolastico successivo a quello in cui si sono esaurite le medesime graduatorie.

Ai docenti immessi nel ruolo degli insegnanti di educazione fisica delle scuole secondarie superiori la sede sarà assegnata dopo che sia stato esaurito il ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 16 del decreto legge 30-1-1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1976, n. 88. La sede sarà assegnata agli insegnanti seguendo l'ordine di apposite graduatorie provinciali, da compilare secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art. 2, nel rispetto delle precedenza ivi previste, sulla base delle preferenze che gli insegnanti stessi possono esprimere in numero non superiore a 15. Le preferenze possono riferirsi a comuni, distretti o a singoli istituti.

Nel caso in cui l'insegnante non esprima tempestivamente alcuna preferenza ovvero non sia possibile aderire alle sue richieste, la sede sarà assegnata d'ufficio nell'ambito provinciale tenendo conto, rispettivamente, del comune di residenza ovvero delle sedi richieste.

Per l'assegnazione di sede da disporre negli anni successivi, i provveditori agli studi convocheranno, prima di procedere alle relative operazioni, gli interessati che hanno collocazione nelle graduatorie in corrispondenza al numero delle cattedre o posti-orario da assegnare, in modo da consentire loro di modificare eventualmente le preferenze di sede già espresse. Qualora gli interessati non si presentino, si ritengono confermate le preferenze predette.

Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al precedente sesto comma e della acquisizione delle preferenze di sede, gli insegnanti interessati presenteranno formali dichiarazioni nelle quali indicheranno — conformemente all'allegato modello — i seguenti elementi:

a) votazione conseguita nel titolo di abilitazione o laurea abilitante, ovvero, qualora non sia richiesta l'abilitazione, nel titolo di studio;

b) servizi di ruolo e non di ruolo e servizio militare di cui alla tabella unita al presente decreto;

c) preferenze di sede.

Le dichiarazioni sono sottoscritte dagli interessati, i quali rispondono personalmente della veridicità di quanto dichiarato relativamente agli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b).

Gli insegnanti interessati presenteranno le predette dichiarazioni entro il 1° marzo 1980.

Qualora le dichiarazioni non siano tempestivamente presentate, i provveditori agli studi procederanno all'attribuzione di ufficio dei punteggi basandosi soltanto sugli atti in proprio possesso.

Per gli insegnanti che nell'anno scolastico 1979-1980 si trovino in assegnazione provvisoria in provincia diversa da quella nella quale hanno ottenuto la nomina, le dichiarazioni di cui ai precedenti commi valgono anche come opzione per l'una o per l'altra provincia. Copia delle dichiarazioni medesime sarà inviata, a cura degli interessati, anche al provveditore agli studi della provincia non scelta. In mancanza di dichiarazioni tempestivamente presentate, gli interessati saranno inclusi nelle graduatorie della provincia nella quale hanno ottenuto la nomina con i punteggi che il competente provveditore agli studi attribuirà loro di ufficio sulla base degli atti in suo possesso.

Negli anni scolastici successivi gli insegnanti di cui al presente decreto che ottengono l'assegnazione provvisoria in provincia diversa da quella nella cui graduatoria si trovano inseriti possono chiedere di essere iscritti nelle graduatorie della provincia in cui hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria previa cancellazione dalla graduatoria originaria e con collocazione nella nuova graduatoria dopo l'ultimo iscritto.

La relativa domanda deve essere presentata al Provveditore agli Studi della provincia in cui gli insegnanti hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria per tramite del Provveditore agli Studi della provincia di origine, il quale annoterà nella domanda il punteggio attribuito e procederà alla cancellazione del nominativo dalle proprie graduatorie.

Detta domanda deve essere presentata al Provveditore agli Studi della provincia di origine entro il 15 febbraio.

Nel caso di concorso nello stesso anno scolastico di più domande, la collocazione dopo l'ultimo iscritto avverrà secondo l'ordine dei punteggi conseguiti nelle originarie graduatorie.

I provvedimenti di assegnazione della sede saranno notificati mediante affissione di apposito avviso all'albo degli uffici scolastici provinciali e saranno comunicati altresì agli interessati all'indirizzo da essi indicato nelle rispettive dichiarazioni. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli insegnanti interessati o da mancata oppure tardiva comunicazione.

I provvedimenti di assegnazione della sede saranno notificati mediante affissione di apposito avviso all'albo degli uffici scolastici provinciali e saranno comunicati altresì agli interessati all'indirizzo da essi indicato nelle rispettive dichiarazioni. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli insegnanti interessati o da mancata oppure tardiva comunicazione.

a colpa degli uffici dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

L'assegnazione della sede può essere disposta soltanto per cattedra o posto-orario riferibile alla classe di concorso o all'assegnamento per il quale è stata conferita la nomina.

La cattedra o posto-orario da destinare ai fini di cui al precedente comma sono quelli reperiti negli organici dei singoli istituti e scuole, determinati al 31 marzo antecedente all'anno scolastico cui si riferisce l'assegnazione, che risultino vacanti e disponibili dopo i trasferimenti e le eventuali nomine di vincitori di concorso, disposti per lo stesso anno scolastico.

Gli insegnanti che, già immessi in ruolo per effetto dei commi 13 e 16 dell'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, abbiano ottenuto la sede in forza di altri atti di nomina, non hanno più titolo a partecipare alle assegnazioni delle sedi di cui al presente decreto.

Gli insegnanti interessati non possono rinunciare all'assegnazione della sede disposta in applicazione del precedente decreto, né possono accettarla con riserva. L'eventuale rinuncia comporta la decadenza dall'impiego. L'accettazione condizionata vale come accettazione senza riserva.

Art. 2

(Formazione delle graduatorie)

Tutte le graduatorie provinciali, di cui al precedente art. 1, distinte per classi di concorso, sono compilate indipendentemente dalle comunicazioni dell'avvenuto esaurimento delle correlative graduatorie di cui al comma 7 dell'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

L'ordine di ciascuna graduatoria è quello risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun insegnante per le seguenti categorie di titoli:

a) titolo di abilitazione o laurea abilitante, ove sia prescritta l'abilitazione, ovvero, negli altri casi, titolo di studio che dà direttamente accesso ai concorsi per l'insegnamento di cui si tratta;

b) servizi di ruolo e non di ruolo e servizi militari riconosciuti.

In caso di parità di punteggio, la precedenza è data dall'età.

La valutazione dei predetti titoli avverrà secondo i criteri indicati nell'unita tabella che forma parte integrante del presente decreto.

Le graduatorie provinciali sono pubblicate all'albo degli Uffici scolastici provinciali entro il 30 aprile 1980.

Ai sensi dell'art. 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463, esse sono altresì pubblicate, contemporaneamente alla pubblicazione all'albo dell'Ufficio scolastico provinciale, in tutte le scuole sedi di distretto o in scuole opportunamente scelte ed in tempo utile indicate.

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie gli insegnanti interessati possono presentare reclami al Provveditore agli Studi per la rettifica di eventuali errori riscontrati nella compilazione delle graduatorie.

Entro ulteriori quindici giorni e secondo le medesime modalità di cui al precedente terzo comma, i Provveditori agli Studi procederanno ad una nuova pubblicazione delle graduatorie con le rettifiche ad esse apportate.

Art. 3

(Utilizzazione del personale docente senza sede)

Gli insegnanti che, in conseguenza della collocazione nell'ordine delle graduatorie di cui agli articoli precedenti, non possono ottenere l'assegnazione della sede, continueranno ad essere utilizzati, per la cattedra o l'insegnamento di cui sono titolari, negli istituti e scuole della provincia.

Ai predetti insegnanti possono essere concesse, peraltro, assegnazioni provvisorie in conformità alle disposizioni che vengono impartite con l'annuale ordinanza ministeriale; essi, tuttavia, non possono ottenere l'assegnazione provvisoria nello stesso anno scolastico nel quale verrà disposta nei loro confronti l'assegnazione della sede di cui al precedente art. 1.

Nel caso di soprannumero gli insegnanti medesimi saranno utilizzati secondo i criteri di cui all'art. 10 della circolare n. 14 del 19 gennaio 1979, citata nelle premesse.

Art. 4

(Personale docente ed assistente dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti)

L'assegnazione della sede ai docenti ed agli assistenti immessi nei ruoli dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti per effetto del comma 13 dell'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, è disposta dal Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica.

La sede sarà assegnata seguendo l'ordine di apposite graduatorie nazionali, distinte per singoli insegnamenti, da compilare secondo i criteri e con le modalità di cui al precedente art. 2, nel rispetto delle precedenza ivi previste, sulla base delle preferenze che gli insegnanti possono esprimere ai sensi e con gli effetti di cui al precedente art. 1.

Le graduatorie nazionali saranno pubblicate all'albo del Ministero della P.I. e della relativa pubblicazione sarà data notizia telegrafica a tutti i Conservatori ed Accademie.

Ai fini dei reclami e della pubblicazione delle graduatorie definitive si applicano modalità analoghe a quelle previste dal precedente art. 2, penultimo e ultimo comma.

Le cattedre ed i posti disponibili saranno quelli che risulteranno vacanti dopo l'espletamento delle operazioni di trasferimento del personale di ruolo.

Il personale che, in conseguenza della posizione nella graduatoria nazionale di cui al presente articolo, non potrà ottenere l'assegnazione definitiva di sede, sarà utilizzato, annualmente sino all'assegnazione della sede, in tutti i posti dello stesso insegnamento comunque disponibili, anche se trattati di posti occupati dal personale docente non di ruolo, conservando, qualora non sia venuto parzialmente od integralmente meno, il posto occupato nell'anno scolastico precedente.

Nel caso in cui non vi siano posti per lo stesso insegnamento, detto personale sarà utilizzato in materia affini.

Ai fini della formazione delle graduatorie nazionali di cui al presente articolo gli interessati presenteranno le dichiarazioni previste dall'art. 1, nono comma, al Provveditore agli studi, i quali, verificata la conformità alle disposizioni contenute nell'art. 1 medesimo, le trasmetteranno al Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'Istruzione Artistica.

L'assegnazione definitiva della sede non può essere rinunciata, pena la decadenza dall'impiego, né può essere accettata con riserva.

Roma, 14-1-1980.

IL MINISTRO

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

a) Titolo di abilitazione o titolo di studio
Il voto di abilitazione o della laurea abilitante, ovvero il voto del titolo di studio, che, quando non sia prescritta l'abilitazione, è moltiplicato, distretto ai concorsi per l'in-

a 60/100 sono attribuiti punti 0,25. Sono valutate le frazioni di voto.

Agli insegnanti dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti e delle Accademie Nazionali di Arte Drammatica e di Danza non è attribuita alcuna valutazione per titoli di studio o abilitazione.

Agli insegnanti dei licei artistici e degli istituti d'arte sforziti di abilitazione, agli insegnanti di arte applicata degli istituti d'arte e agli assistenti dei licei artistici è attribuita la valutazione del titolo di studio conseguito solo se si tratti di titolo valido per l'ammissione agli esami di abilitazione o di concorso, a norma delle tabelle A, D ed E del D.M. 2-3-1972 e successive modificazioni.

b) Servizio di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica. Servizi non di ruolo e di ruolo e servizi militari riconosciuti ai sensi del D.L. 19-6-1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26-7-1970, n. 576, e degli artt. 81 e 84 del D.P.R. 31-5-1974, n. 417.

1) E' soggetto a valutazione per intero il servizio di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.

2) I servizi prestati in qualità di docente non di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in qualità di docente nelle scuole elementari ed i servizi militari ed assimilati sono soggetti a valutazione soltanto nella misura in cui sono riconosciuti agli effetti sia giuridici sia economici dal D.L. 19-6-70, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26-7-1970, n. 576, parzialmente modificato dall'art. 8 del D.P.R. 31-5-1974, n. 417, nonché per i servizi militari ed assimilati, dall'art. 84 del medesimo D.P.R. n. 417. Si ricorda che tale misura è fino ad un massimo di quattro anni per intero più due terzi per la parte eccedente.

La valutazione è subordinata alle medesime condizioni ed al possesso dei requisiti che le citate norme di legge stabiliscono per il riconoscimento di detti servizi ai fini della carriera.

In particolare si ricorda che: — il servizio non di ruolo è valutato solo se prestato con il possesso del titolo di studio richiesto;

— il servizio non di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica è valutato se prestato in istituti e scuole statali o pareggiati, compresi quelli all'estero e gli istituti e scuole annessi agli educandi femminili statali;

— il servizio di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari è valutato se prestato nelle scuole statali o parificate, comprese quelle all'estero e le scuole annesse agli educandi femminili statali. E' valutabile anche il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiarie e sussidiarie;

— a mente dell'art. 84 del D.P.R. 31-5-74, n. 417, sono valutati il servizio militare di leva o per richiamo, il servizio civile sostitutivo di quello di leva e l'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo di cui alla legge 8-11-1966, n. 1033, prestati col possesso del prescritto titolo di studio, in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.

Ai fini della formazione delle graduatorie per l'assegnazione della sede prevista dal presente decreto (e soltanto a tali fini) la valutazione dei servizi pre-ruolo è effettuata in ogni caso, anche se l'insegnante non è stato ancora confermato in ruolo.

Poste le valutazioni di cui ai precedenti nn. 1 e 2, per ogni anno di servizio valutabile sono attribuiti punti 2.

Sono soggette a valutazione le frazioni di servizio inferiore ad un anno, purché esse siano computabili almeno come mese intero e, cioè, purché la frazione sia superiore a 15 giorni.

In base ai necessari arrotondamenti, si hanno i seguenti punteggi:

1 mese:	punti	0,17
2 mesi:		0,33
3 mesi:		0,50
4 mesi:		0,67
5 mesi:		0,84
6 mesi:		1
7 mesi:		1,17
8 mesi:		1,33
9 mesi:		1,50
10 mesi:		1,67
11 mesi:		1,84
12 mesi:		2

N.B. Per ulteriori chiarimenti si richiamano le istruzioni emanate dal Ministero in materia di valutazione dei servizi pre-ruolo (vedi, per esempio, circolare n. 329 - prot. n. 4483 - del 15-12-1975), nonché per le possibili analogie le annuali ordinanze ministeriali concernenti i trasferimenti, i passaggi e le assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.

Scuola e Lavoro

Direzione Redazione Amministrazione:
00185 Roma, Via Castelfidardo, 55 -
Tel. 48.67.54 - 46.26.10 - Direttore responsabile: GIUSEPPE CIAMMARUCONI -
Gratuito ai soci - Reg. Tribunale di Roma al n. 17010 del 14-11-1977 - Tip. « CROMAC » - Via dei Piceni, 11 - Roma.

EDUCAZIONE TECNICA

(continuazione dalla 1ª pag.)

subito modifiche in sede di conversione.

Circa il secondo divieto, riguardante i nuovi incarichi, si sottolinea che esso impegna l'amministrazione scolastica a distribuire il personale in aramento nelle sedi scolastiche, in maniera tale da evitare squilibri nella copertura dei posti disponibili.

Il divieto assume un particolare significato nel corrente anno scolastico in cui sono maggiormente presenti, pur con diversità da una provincia all'altra, situazioni di personale docente in soprannumero, come appreso si dirà.

Particolari istruzioni riguardanti le operazioni dei docenti incaricati saranno, altresì, fornite con l'ordinanza biennale, di prossima emanazione, riguardante le sistemazioni, i trasferimenti e le nomine degli insegnanti non di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

2) Situazione dei docenti di E. T. nell'anno scolastico 1979-80.

A norma del III comma dell'art. 1 della legge n. 566, le disposizioni sopra illustrate, riguardanti la nuova disciplina dell'insegnamento dell'Educazione Tecnica, « possono avere applicazione anche nell'anno scolastico 1979-80 purché vi siano, nell'ambito delle singole province, insegnanti di educazione tecnica in soprannumero da utilizzare e fatto comunque salvo il limite, già sopra evidenziato, della consistenza organica delle cattedre.

Tenuto conto di tale norma nonché di quella contenuta nell'art. 2

gamente inoltrato dell'anno scolastico, non si ritiene di emanare ulteriori istruzioni per le operazioni di utilizzazione del personale in argomento, dopo quelle emanate con circolare n. 254 dell'11-10-1979, salvo le seguenti indicazioni strettamente correlate a norme legislative di natura cogente ed immediatamente applicative:

1) Le SS.LL., nel procedere ad eventuali, residue operazioni di loro competenza o nel disporre, pur con la più attenta valutazione delle esigenze della continuità didattica, qualche rettifica alle già disposte utilizzazioni, dovranno tenere particolarmente conto del divieto, sopra illustrato, di far ricorso, in ogni caso, a nuovi incarichi.

Viene ad assumere, pertanto, particolare importanza e significato la disposizione di cui all'ultimo periodo del paragrafo III) della C.M. n. 254 dell'11 ottobre 1979 circa l'individuazione delle scuole medie da prescegliere per l'utilizzazione dei docenti di ruolo in soprannumero, al fine che ciascuna scuola abbia un numero di docenti di educazione tecnica corrispondente all'effettivo fabbisogno.

2) E' appena il caso di chiarire che, per effetto delle norme innovative contenute nella legge n. 566, perdono efficacia le disposizioni di cui al punto c) del paragrafo I, della citata circolare n. 254 per la parte riguardante le possibilità di conferimento di nuovi incarichi.

3) Si confermano le disposizioni impartite con la citata circolare n. 254 circa le condizioni ed i limiti per procedere al conferimento di

Prof. Agostino SCARAMUZZINO
Via D. Orliva 48
00137 R.O.M.A.